

N. 3040/p.2 R.G. notizie di reato
N. 1830/03 R.

N. 2450/03 Reg. Sent.
Data irrevocabilità
Data del deposito
N. Reg. Esec.
N. Campione penale
Redatta scheda il

Tribunale di Messina

seconda sezione penale




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina, seconda sezione penale, in composizione monocratica, in persona del giudice Giovanni De Marco, alla pubblica udienza del 17/11/2003 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:



imputata

art. 348 c.p. per avere abusivamente fatto esercizio della professione di psicologo, in occasione di un conferimento di incarico di consulente tecnico d'ufficio del P.M., senza aver conseguito l'abilitazione professionale mediante esame di stato e, conseguentemente, senza essere iscritta all'Albo degli Psicologi.

In Messina in data 17/12/98 (data del deposito consulenza)

con l'intervento del pubblico ministero dott. Mautone, dell'avv. Mario Marchi per la parte civile e dell'avv. Maurizio Rao che hanno concluso come da verbale.

03 DIC 2003

Applicate marche da bollo
per € 4,65
sull'originale e/o richiesta
OPERATORE GIUDIZIARIO
Morbido Beatrice



Fatto e diritto

Con decreto di citazione in data 2/4/2003, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio [REDACTED] dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica.

All'udienza del 20.10.03 si costituiva parte civile il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti e si procedeva all'esame del teste, richiesto dalla procura, Giardina Fulvio.

All'udienza del 17.11.03 veniva esaminata l'imputata e, sulle conclusioni delle parti, come da verbale, il Tribunale pronunciava la presente sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

Il 17.10.98 il pubblico ministero, essendo pendente nei confronti di Pasto Maurizio un procedimento penale per il reato di cui all'art 509 c.p. ed essendo necessario ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'indagato, vagliare la veridicità di quanto riferito dalla persona offesa, nominava consulente tecnico del p.m., ai sensi dell'art 359 c.p.p., la dott.ssa [REDACTED]

In particolare il pubblico ministero conferiva all'odierna imputata l'incarico avente ad oggetto il seguente quesito: *accerti il consulente dopo avere preso visione degli atti del procedimento e dopo avere eventualmente sentito tutti gli interessati, la veridicità della dichiarazione resa dal piccolo Davide Pasto nel corso dell'udienza del 22/12/97 innanzi al G.I. del Tribunale Civile di Messina. Il consulente è autorizzato ad avvalersi per gli accertamenti suddetti degli ufficiali di P.G. in servizio presso l'Ufficio Minori della Questura di Messina che vengono a tal fine delegati a collaborare con il consulente.*

Come riferito dalla sessa in sede di esame, l'imputata, nell'occasione, precisava al pubblico ministero di non essere iscritta nell'albo dei periti del Tribunale, venendo, però, assicurata. Non precisava, invece, per quanto a sua memoria, di non essere iscritta nell'albo professionale degli psicologi, iscrizione che, peraltro, ella non riteneva necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Dopo aver effettuato incontri individuali e di coppia con il minore, con la madre, il padre e lo zio di quest'ultimo, la dott.ssa [REDACTED] concludeva, come da relazione in atti, nel senso che il racconto di Davide Pasto non era stato condizionato o alterato dal suggerimento di alcuno, bensì era frutto di un'esperienza realmente vissuta. Per tale attività la stessa chiedeva un compenso di £. 1.400.000.

Alla luce di quanto esposto e delle considerazioni che verranno di seguito fatte deve escludersi la responsabilità dell'imputata per i fatti alla stessa contestati.

La condotta esecutiva del delitto di cui all'art 348 c.p. consiste infatti, nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello stato; la norma tutela esclusivamente gli atti propri riservati a ciascuna professione e non anche quelli che mancando di tale tipicità possano essere compiuti da chiunque anche se abbiano connessione con quelli professionali (cfr. Cass. 29/11/83; Cass. 15/11/84; Cass. 11/5/90).

E non può di certo considerarsi atto tipico della professione di psicologo l'espletamento di un incarico peritale, considerato che dal combinato disposto degli artt. 359, 221 c.p.p., 73 disp.att. emerge la discrezionalità del magistrato nella scelta dell'ausiliario che non solo non deve necessariamente essere iscritto nell'albo dei peri-

ti, ma neppure deve essere in possesso di abilitazione professionale, essendo sufficiente che lo stesso sia fornito di particolare competenza nella specifica materia, oggetto di procedimento penale, in cui il magistrato richiede un supporto di carattere conoscitivo.

Fra l'altro l'esperto nominato non può rifiutare la sua opera che, di conseguenza, concreta più un *munus* che una prestazione professionale.

Né un simile obbligo, nel caso di specie, può farsi discendere dalla legge 56/89 (all'epoca vigente e oggi sostituita dal d.P.R. 328/2001), istitutiva dell'Albo degli psicologi, la quale, nel delineare la professione di psicologo, non menziona la consulenza tecnica, in campo psicologico, tra gli atti che solo chi ha *conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato* (e si è iscritto nell'*apposito albo professionale*) può compiere.

Invero secondo l'art. 1 l. 56/89 *la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.* Dunque dall'esame della norma menzionata emerge che gli atti propri della professione dello psicologo siano pressoché interamente orientati alla fase diagnostico-terapeutica ed alla connessa attività di ricerca e di didattica nel campo, mentre nessun riferimento viene effettuato all'attività di consulenza giudiziaria, o alla psicologia forense. Ed è evidente che ove il legislatore ha voluto riservare l'espletamento di consulenze o perizie a soggetti in possesso di abilitazione professionale, ciò ha dichiarato espressamente, così come si è ritenuto per l'art. 1 l. 17/2/92 n. 166 istitutiva del ruolo nazionale dei periti assi-

curativi (in tal senso: *Cass. VI, 15/6/2000, 2811*), o come è chiarito nell'art. 45 d.p.r. 285/90 che riserva l'espletamento dell'esame autoptico ai *medici legalmente abilitati all'esercizio professionale*.

Peraltro, se è vero, come riferisce il teste dell'accusa Giardina, che l'elemento caratterizzante la professione di psicologo è proprio l'atto diagnostico che talora si associa al profilo terapeutico talaltra ne prescinde (come nel campo della psicologia del lavoro e dello sport), non può certo farsi rientrare l'accertamento peritale svolto dall'imputata tra gli atti, neanche in senso lato, diagnostici. Ciò che manca nell'attività svolta dal consulente è l'essenza dell'accertamento diagnostico, cioè il giudizio clinico che consiste nel riconoscere la condizione morbosa del malato.

Nel caso in esame la [REDACTED] si è limitata a verificare, sulla base delle sue conoscenze in materia (acquisite tramite il conseguimento della laurea in psicologia e studi di approfondimento nel campo delle neuroscienze, della medicina psicosomatica e delle tecniche della comunicazione e attraverso la frequentazione di corsi specialistici) se il minore fosse attendibile nelle dichiarazioni da lui rese, e quindi, con l'ausilio del disegno e con il dialogo con le persone che avevano avuto a che fare con il bambino, ha accertato l'assenza di condizionamenti da parte di terzi sul minore e quindi la veridicità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo.

Ma anche a voler ritenere - cosa che questo Tribunale esclude - che l'attività di consulenza esplicata per conto del giudice sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 348 c.p.p., sicuramente non vi è la prova agli atti della sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla [REDACTED] ed in particolare la consapevolezza da parte di quest'ultima di avere compiuto abusivamente atti propri della professione.

Infatti il reato per il quale si procede è punito a titolo di dolo, dunque sul presupposto che l'agente abbia esplicato l'attività con la coscienza e volontà di agire *contra legem*. Nel caso di specie un simile dolo non risulta provato. Sia perché nella legge di cui si è fatto sopra menzione non risulta un espresso divieto, per i non iscritti all'albo, di svolgere opera di consulenza in campo giudiziario e a fini non terapeutici; sia perché l'attività in questione è stata richiesta espressamente da un'autorità giudiziaria, richiesta idonea ad indurre nell'agente la convinzione di agire legalmente.

p.q.m.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve [redacted] dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Messina, 17/11/2003

Il giudice

(Giovanni De Marco)

25 NOV 2003

II. S. PROCURATORE GENERALE
(dott. Marcello Minasi)

Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Monica Marino, uditore giudiziario.

~~Deposito in Cancelleria~~
Deposito in Cancelleria il 26/11/2003

II. CANCELLIERE B3
(dott.ssa Lucia SCHEPISI)